

FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA

VADEMECUM ASSEMBLEA NAZIONALE ELETTIVA DEL 31 GENNAIO 2021

SOMMARIO

1. PREMESSA.....	1
2. ATTRIBUZIONI.....	1
3. INDIZIONE E CONVOCAZIONE.....	2
4. CANDIDATURE.....	3
5. PARTECIPAZIONE E DIRITTO DI VOTO.....	3
6. DELEGHE.....	4
7. IMPUGNAZIONI	5
8. SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA	6

1. PREMESSA

Il presente *vademecum* per l'Assemblea Nazionale Elettiva offre supporto all'attività delle articolazioni territoriali della FIDAL, degli affiliati e dei tesserati.

Il presente documento non ha efficacia normativa e contiene una mera riproduzione delle vigenti disposizioni dello Statuto e del Regolamento Organico in materia, cui si rinvia per ogni ulteriore dettaglio.

2. ATTRIBUZIONI

L'Assemblea Nazionale **ordinaria** provvede:

- all'elezione del Presidente della Federazione, dei due Consiglieri Federali in rappresentanza degli atleti, del Consigliere Federale in rappresentanza dei tecnici, dei sette Consiglieri Federali in rappresentanza degli affiliati, del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea Nazionale deve tenersi, in seduta ordinaria elettiva, entro il 31 dicembre dell'anno di svolgimento dei Giochi Olimpici estivi – fermo restando quanto previsto da specifiche determinazioni dei competenti organi.

3. INDIZIONE E CONVOCAZIONE

L'Assemblea Nazionale è indetta dal Consiglio Federale e convocata con atto formale del Presidente Federale o di chi ne fa le veci, almeno sessanta giorni prima dello svolgimento [art. 10, commi 4 e 5, dello Statuto].

L'avviso di convocazione deve contenere:

- l'indicazione del luogo, della data, dell'orario della riunione;
- l'ordine del giorno;
- l'indicazione dei voti attribuiti.

La convocazione, unitamente all'elenco degli aventi diritto di voto formato a cura della Segreteria Federale, è inviato agli aventi diritto – oltre agli ulteriori mezzi di comunicazione eventualmente disposti [art. 10, comma 5, dello Statuto federale]:

- a mezzo PEC; nonché
- pubblicato sulla *homepage* del sito internet federale.

La Commissione Verifica Poteri è nominata dal Consiglio Federale; è costituita da un Presidente nominato d'intesa con il CONI [art. 12, comma 2, dello Statuto], due vice-presidenti e da sei membri effettivi e due supplenti. La Commissione si insedia a porte chiuse il giorno prima dello svolgimento dell'Assemblea per l'accreditamento degli aventi diritto al voto e continua fino al momento in cui il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la discussione per procedere alle votazioni relative. La Commissione può procedere ai suoi lavori suddividendosi in sottocommissioni liberamente determinate [art. 47 del Regolamento Organico].

4. CANDIDATURE

Le candidature alle cariche federali centrali e periferiche, sottoscritte ai sensi dell'art. 37-*bis* dello Statuto, devono essere depositate, nei competenti uffici di segreteria, entro le ore 12 del quarantesimo giorno antecedente la data di effettuazione delle Assemblee. Ciascun avente diritto a voto può sottoscrivere una sola candidatura a Presidente. Le candidature sono pubblicate sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

La dichiarazione di presentazione di candidatura a Presidente Federale e a Consigliere Federale in quota dirigenti deve essere sottoscritta dai Presidenti delle società, o loro delegati, rappresentanti complessivamente non meno del 10% e non oltre il 30% dei voti assembleari attribuiti alle società. Per tutte le altre candidature non è richiesta nessuna sottoscrizione.

Al fine di favorire un'equa rappresentanza di atlete e di atleti le candidature dovranno contenere la più ampia rappresentanza di entrambi i sessi.

I requisiti di eleggibilità sono previsti dall'art. 36 dello Statuto federale, devono essere posseduti all'atto della presentazione della candidatura e devono permanere per tutta la durata del mandato. La violazione comporta l'immediata decadenza dalla carica [art. 36, comma 5, dello Statuto Federale].

Le cause di incompatibilità sono disciplinate dall'art. 37 dello Statuto Federale. Verificandosi uno dei casi di incompatibilità, l'interessato deve optare, entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa, per una delle cariche assunte. In caso di mancata opzione, nel termine suddetto, si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica verificatasi per ultima in ordine di tempo.

5. PARTECIPAZIONE E DIRITTO DI VOTO

Alle Assemblee Nazionali partecipano con diritto di voto:

- a) i legali rappresentanti delle società affiliate con diritto di voto o i loro delegati purché componenti dell'organo direttivo delle stesse e regolarmente tesserati FIDAL; hanno diritto di voto gli affiliati che risultano iscritti al Registro delle

Società e Associazione Sportive Dilettantistiche del CONI e che, alla data di celebrazione dell'Assemblea Nazionale, abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di 12 mesi, a condizione che, in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali ed a condizione che nei 12 mesi antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea abbiano partecipato all'attività sportiva ufficiale della Federazione. Tutti gli affiliati di cui *supra* hanno diritto a 10 voti, oltre agli eventuali ulteriori voti attribuiti ai sensi dell'art 35 dello Statuto;

- b) i rappresentanti degli atleti maggiorenni eletti tra gli atleti tesserati per ogni soggetto affiliato, portatori di un voto cadauno;
- c) i rappresentanti dei tecnici maggiorenni eletti tra i tecnici tesserati per ogni soggetto affiliato. portatori di un voto cadauno.

Ogni affiliato svolgerà al proprio interno l'assemblea tra i propri atleti e tecnici tesserati per individuare il rappresentante di queste categorie che avrà diritto di partecipare alle Assemblee Nazionali.

Il Presidente Federale è eletto in ogni caso con la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati[art. 34, comma 1, dello Statuto], fatto salvo quanto previsto dall'art. 51, commi 4 e 5, dello Statuto.

I componenti del Consiglio Federale sono eletti con votazione da parte dei rappresentanti degli affiliati, dei tecnici e degli atleti, i quali hanno diritto di voto esclusivamente per i candidati della propria categoria e possono esprimere voti di preferenza per:

- massimo cinque candidati dirigenti;
- massimo un candidato atleta;
- massimo un candidato tecnico.

6. DELEGHE

Il diritto di voto dell'affiliato, attribuito al legale rappresentante dell'affiliato, può essere oggetto di delega. La delega può essere "interna" o "esterna".

a) *Delega “interna”*

Gli affiliati esprimono il proprio voto in Assemblea per il tramite del relativo Presidente. In caso di impedimento del Presidente è possibile rilasciare delega ad un componente dell'organo direttivo dello stesso affiliato, esclusi Atleti o Tecnici con diritto di voto in Assemblea, che a sua volta potrà rappresentare altri affiliati [art. 14, comma 4, dello Statuto federale].

b) *Delega “esterna”* [art. 14, comma 4, dello Statuto federale]

Nelle Assemblee nazionali possono essere rilasciate, nel rispetto delle modalità che seguono, deleghe ai Presidenti degli affiliati aventi diritto a voto o, in caso di impedimento dei Presidenti medesimi, ai Dirigenti in carica che li sostituiscono, in numero di 5.

Il rappresentante di un affiliato non avente diritto al voto e i rappresentanti di atleti e tecnici non potranno essere portatori di delega.

La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata dell'affiliato delegante e contenere a pena di inammissibilità:

- le generalità del legale rappresentante dell'affiliato *delegante*;
- la copia del documento del legale rappresentante dell'affiliato *delegante*;
- la denominazione dell'affiliato *delegato*;
- le generalità del legale rappresentante dell'affiliato *delegato*.

7. IMPUGNAZIONI

Avverso la tabella voti è ammessa impugnazione da parte coloro che siano stati esclusi anche solo parzialmente nonché da parte della Procura federale. L'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI [consultabile al sito ufficiale del CONI].

Avverso le candidature è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi nonché da parte della Procura federale. L'impugnazione è proposta a pena di

inammissibilità entro 7 giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI [consultabile al sito ufficiale del CONI].

8. SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Nazionale è valida [art. 12, comma 1, dello Statuto federale]:

- in *prima convocazione*, con la presenza, anche per delega, di almeno la metà degli affiliati aventi diritto di voto;
- in *seconda convocazione*, successiva di almeno un'ora, è valida con la presenza, anche per delega, di almeno il 30% degli affiliati aventi diritto di voto. Non entrano in tale *quorum* costitutivo i voti assegnati a tecnici e atleti.

Il voto è esercitato in forma elettronica secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto, in conformità con quanto disciplinato dalla Giunta Nazionale del CONI.

Ove le esigenze di contrasto alla pandemia da COVID-19, nonché le connesse disposizioni normative al tempo vigenti, rendessero necessario od opportuno adottare modalità particolari per lo svolgimento dell'Assemblea, anche ai sensi del combinato disposto dell'art. 106 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020 e dell'art. 1 del D.L. n. 19/2020, convertito con modificazioni nella L. 35/2020, nel testo modificato dall'art. 1 del D.L. n. 125/2020, ovvero normative successive, tali modalità potranno essere disposte e saranno comunicate, con gli stessi mezzi previsti per la comunicazione della presente convocazione, con il massimo preavviso possibile in relazione alle circostanze che si saranno eventualmente verificate.